



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21040 - Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

www.comune.origgio.va.it
e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it
e-mail certificata: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Telefoni:
Centralino 02 / 9695111
Segreteria 02 / 96951182
Ufficio Tecnico 02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi 02 / 96951183
Servizi Sociali 02 / 96951186
Vigili Urbani 02 / 96951185
Fax 02 / 96951150

Prot. n. 13979

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 – SUAP ECOLOGIA 2000 S.R.L. – EUROVETRO S.R.L.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

VISTI:

- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27/06/2001;
- La Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
- Gli "ulteriori adempimenti in disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con:
 - D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS" che individua e precisa le fasi metodologiche e procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
 - D.G.R. n. 10971 del febbraio 2009 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli";
 - D.G.R.n. 3836 del 25 luglio 2012 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Approvazione allegato 1/u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole";
- La Parte II del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e "Procedure per la valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Strategica (IPPC)";
- Il P.G.T. del Comune di Origgio, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/07/2013 e pubblicato sul B.U.R.L. , Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 09/07/2020 con oggetto "Progetto dell'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in via Primo Maggio, 45, presentato dalle società Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l., mediante attivazione Sportello Unico Attività Produttive – Avvio procedimento di attivazione del S.U.A.P. (art. 97 della L.R. n. 12/2005, art. 8 del D.P.R. n. 160/2010) comportante variante al PGT – Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Determinazioni";

- L'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS (deliberazione di G.C. n. 81 del 09/07/2020);

PREMESSO che:

- L'Amministrazione comunale con le sue azioni politiche e amministrative intende tutelare le parti sociali, le attività economiche e le componenti ambientali sul proprio territorio;
- Nell'attuale situazione congiunturale di particolare difficoltà sociale e economica, l'Amministrazione comunale, come peraltro già avvenuto in passato, intende favorire lo sviluppo di nuove attività e il mantenimento, ampliamento, aggiornamento tecnologico delle attività produttive esistenti, riconoscendo il loro ruolo di motore dello sviluppo sociale ed economico del territorio;
- La società Eurovetro S.r.l. ha manifestato la volontà di ampliare l'impianto di lavorazione del vetro in via Primo Maggio, 45 ad Origgio, mediante la realizzazione di una nuova struttura operativa;
- Gli immobili interessati dalle procedure attivate con deliberazione di G.C. n. 81 del 09/07/2020 sono di proprietà della società Ecologia 2000 S.r.l.;
- In data 22/11/2019, con n. 11707 di protocollo, le società Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l. hanno presentato istanza di attivazione della procedura di approvazione del "*progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in via Primo Maggio, 45*", ai sensi del combinato disposto dell'art. 97 della Legge regionale 12/2005 e dell'art. 8, del D.P.R. n. 160/2020, comportante variante al vigente PGT;
- L'ampliamento proposto comporta la trasformazione della destinazione funzionale di un'area di proprietà della società Ecologia 2000 S.r.l. di circa m² 8.805,00 (superficie catastale), adiacente a quella dell'insediamento esistente, da area destinata all'esercizio dell'attività agricola ad area per funzioni non residenziali;

CONSIDERATO, altresì, che la predetta variante, in relazione ai suoi contenuti, deve essere accompagnata dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, così come disposto dall'art. 4, comma 2-bis, della Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- In data 09/07/2020 con delibera di G.C. n. 81 è stato dato avvio al procedimento relativo alla variante al vigente P.G.T., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, unitamente a quello della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- In data 10/07/2020, con atto n. 9285 di protocollo è stato dato avviso di avvio dei procedimenti;
- In data 06/08/2020 è stato dato avviso di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata con modalità asincrona per il giorno 20/09/2020 e contestualmente è stato dato avviso di deposito e messa a disposizione sul sito web del Comune di Origgio e sul portale SIVAS di Regione Lombardia del Rapporto Ambientale Preliminare per la predetta variante;
- Con la richiamata deliberazione di G.C. n. 81 del 09/07/2019 sono stati individuati:
 - Le società Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l. quali Soggetti Proponenti l'intervento;
 - L'Amministrazione comunale di Origgio quale Autorità Procedente nella figura del tecnico comunale arch. Claudio Zerbi;
 - L'Amministrazione comunale di Origgio quale Autorità Competente nella figura del tecnico comunale geom. Giuseppe Ceriani;
 - I soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Como e Varese; ATS INSUBRIA di Varese – Dipartimento Prevenzione Medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; Direzione Regionale

Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

- Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica; Città Metropolitana di Milano – Settore Pianificazione Generale; Comune di Cerro Maggiore; Comune di Lainate; Comune di Nerviano; Comune di Caronno Pertusella; Comune di Saronno; Comune di Uboldo; Ufficio d'Ambito 11 – Varese, Alfa S.r.l.; Saronno Servizi S.p.A. Terna S.p.A., Enel Distribuzione e Snam Rete Gas S.p.A.;
- I singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale, comprendenti le associazioni ambientaliste locali Eco '90 Uboldo ed Amici del Bosco di Origgio Onlus, nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- Per il 20/09/2020 è stata indetta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante al P.G.T. di cui trattasi, ai sensi dell'ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata con modalità asincrona;
- Sono pervenuti i seguenti pareri:
 - a) in data 19/08/2020, con prot. n. 11231 il parere di ATS Insubria;
 - b) in data 08/09/2020, con prot. n. 12070 il parere di Terna Rete Italia S.p.A.;
 - c) in data 18/09/2020, con prot. n. 12686 il parere di Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord;
 - d) in data 18/09/2020, con prot. n. 12689 il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento Como-Varese;
 - e) in data 18/09/2020, con prot. n. 12696 il parere della Provincia di Varese;
 - f) in data 18/09/2020, con prot. n. 12701 il parere del PLIS – Parco dei Mughetti;

PRESO ATTO:

- Del parere di ATS Insubria che ritiene non via sia ***“...una stringente necessità di effettuare la V.A.S.. In quanto non si rilevano problematiche igienico-sanitarie, né significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto”***;
- Del parere di Terna Rete Italia S.p.A.;
- Del parere di Snam Rete Gas S.p.A. che ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto proposto a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni di sicurezza del trasporto del gas che attengono prettamente alla fase di realizzazione delle opere e che saranno inserite quali prescrizioni/condizioni nei necessari titoli abilitativi;

VISTI il parere della Provincia di Varese e di ARPA Lombardia Distretto di Como – Varese in relazione ai quali si evidenzia:

- 1) Prima di avviare le procedure con atto di G.C. n. 81/2020, i competenti Uffici comunali hanno provveduto a verificare l'esistenza dei presupposti per attivare la procedura semplificata di variante, visto il suo carattere eccezionale e derogatorio;
- 2) La possibilità di valutare soluzioni di localizzazione alternative all'interno dell'ATU 1 o in altre parti del territorio ha un senso logico solo qualora ci fosse la reale possibilità di avere una effettiva e immediata possibilità di utilizzazione di altre aree. Per quanto riguarda l'ampliamento di attività produttive esistente si evidenzia: (TAR Lombardia Sentenza n. 18/2018) ***“...la realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all'attività produttiva dello stabilimento esistente non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando “un collegamento anche logistico rispetto all'esistente” (CdS, sez. IV – 06/05/2013, n. 2447)...*** Questo aspetto è stato ulteriormente chiarito dal TAR Sicilia – Catania, sez. I, 30/07/2015, n. 2103: ***“..nell'ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto***

collegamento con quella dell'insediamento principale da ampliare"...."in conclusione se la norma si applica anche alle attività esistenti e va ragionevolmente interpretata come tesa a favorire a loro comoda ed efficace espansione, alla luce dell'istanza di parte ricorrente si sarebbe rilevata inutile l'astratta indagine sulla possibilità di ricercare altrove l'area certamente inidonea allo scopo o comunque non rispondente all'interesse imprenditoriale perseguito";

- 3) La variante proposta riguarda l'utilizzo di piccole aree a livello locale con percentuali bassissime sia a livello del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) che di decremento del PLIS – Parco dei Mughetti. In particolare, con riguardo alla rilevanza e alla corretta individuazione delle "modifiche minori", la giurisprudenza ha evidenziato che *"la valutazione strategica ambientale riguarda il piano regolatore (o e varianti generali) nel (loro) complesso e non certo singole aree o singoli interventi (a meno che non si tratti di aree destinate ad ospitare grandi infrastrutture pubbliche o private, quali stazioni, terminali degli autobus, centri commerciali etc.)"*, per i quali è necessaria (e sufficiente) la verifica di esclusione V.A.S. (cfr TAR Marche Ancona sez. I, 11/03/2020 n. 180).

Per quanto riguarda il perimetro del PLIS e gli aspetti connessi, si rinviano i commenti e le valutazioni a dopo, quando si prenderà in esame il parere de PLIS. Non si condivide la necessità di procedere ad ulteriore valutazione ambientale sia per quanto detto in precedenza, sia in relazione alle seguenti costatazioni:

- Valore agricolo dell'area da trasformare: Moderato (cfr pag. 21 *Rapporto preliminare*);
 - Attuale utilizzo dell'area da trasformare; prato incolto (cfr pag. 3 Relazione illustrativa della variante);
 - Funzioni ecologiche scarsamente rilevanti giacché il lotto di terreno risulta interuso su tre lati dal tessuto consolidato di matrice produttiva e sul quarto lato da un apprezzamento di terreno boscato che lo separa dall'insieme di vasti spazi con effettiva valenza ecologica (cfr mappa a pag. 3 Relazione illustrativa della variante);
 - In merito all'indirizzo del PTR di evitare accuratamente le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica produzione di biomasse in habitat naturali etc.) si sottolinea che il lotto di terreno in questione costituisce un elemento estremamente residuale di rete ecologica essendo oramai compromesso dallo sviluppo edilizio che si attesta su tre dei quattro lati che lo compongono;
 - Art 5 (*Norma transitoria*) Legge regionale n. 31/2014 e s.m.i.: **".....I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005....."**;
 - Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 – Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - Punto 2.2.3 Recepimento delle soglie di riduzione de consumo di suolo a livello comunale: **"...le varianti di cui al'art. 97della l.r 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT) a esclusione di quelle per attività di logistica autotrasporto incidenti su una superficie agricola territoriale superiore a 5.000 mq., sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo."**;
- 4) Per quanto riguarda il contenuto del parere ARPA Lombardia – Distretto Como – Varese in tema di *"Valutazione impatto acustico"* ed in particolare alla carenza documentale in termini di dati e contenuti, si ricorda che il predetto Ente aveva la possibilità di richiedere integrazioni e chiarimenti nei termini previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge 214/1990 e s.m.i., come specificato nella comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi, prot. n. 10786 del 06/08/2020. In ogni modo l'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato che a pag. 14 della *"Valutazione previsionale di impatto acustico"* sono rinvenibili sia le informazioni relative alle sorgenti sonore riconducibili all'attività sia i dati e le informazioni relative ai requisiti acustici delle strutture edilizie del nuovo edificio (vedi punto 5.2.

“Livelli trasmessi dalle pareti nord, est e ovest Sparete”). Per quanto riguarda l'osservazione circa la mancata indicazione delle caratteristiche geometriche dell'area dell'intervento e le caratteristiche edilizie del nuovo edificio, si evidenzia che a pag. 13 *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* è riportato uno stralcio della planimetria presentata nell'istanza e nelle Tav. 01 e 02, a firma ing. Mario Bianchi, costituenti parte integrante dell'istanza e come tali pubblicate sia sul sito web comunale che sul portale regionale SIVAS, si trovano le informazioni e i dati che si contestano mancanti. Riguardo l'osservazione circa la mancata valutazione previsionale del traffico indotto dalla realizzazione del *“Progetto”*, si rileva che a pag. 68 della *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* si riporta che, i livelli di rumore misurati in prossimità degli uffici del ricettore più prossimo, R1, evidenziano chiaramente che la sorgente sonora dominante è il transito degli automezzi in ingresso, in uscita e in manovra presso il piazzale del ricettore stesso. Relativamente alla mancanza di stime degli impatti potenzialmente generati dalla fase di cantiere del *“Progetto”*, si sottolinea, come indicato nella documentazione tecnica in materia delizia presentata nell'istanza, che è stato valutato l'impatto previsionale acustico di un progetto di massima, per il quale non è possibile definire le modalità e le caratteristiche delle attività di cantiere. Per quanto attiene all'osservazione circa l'opportunità di tenere conto della variazioni di classe relative alle aree in interesse a seguito delle osservazioni avanzate dalla società in parola e parzialmente accolte dall'Amministrazione comunale di Origgio con deliberazione di C.C. n. 27 del 07/07/2020 (non con la deliberazione di C.C. n. 57 de 21/12/2019), si ricorda che al punto 6.2 della *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* si Legge: *“...Di recente (Deliberazione n. 57 del 21/12/2019) il Comune di Origgio ha adottato un nuovo piano di zonizzazione acustica comunale che prevede per l'area oggetto della presente indagine e per l'area a nord la classe IV e la classe V”* (pag. 17); mentre a pag. 18 dello stesso documento si legge: *“... A fronte di quanto indicato sulla base dei criteri definiti nella deliberazione sopra citata, e visto il nuovo piano di zonizzazione acustica adottato nel presente documento si farà riferimento per il ricettore R1 ai limiti previsti per la classe V”*;

- 5) Il PLIS Parco dei Mughetti ha espresso ***“...parere contrario circa l'assoggettabilità alla V.A.S.”*** ponendo alcune prescrizioni, le quali saranno recepite nel progetto e nelle fasi che seguiranno. In particolare la modifica del perimetro del PLIS con lo stralcio da esso delle aree oggetto del procedimento in esame, verrà seguita dalla procedura di cui all'art. 10 della DGR n. 8/6148 del 2007. Invece l'ampliamento compensativo, con l'inserimento di tutte o di una parte delle aree indicate nella planimetria allegata al parere del 20/12/2019, prot. 19396, citato e allegato al parere del PLIS per questa procedura di verifica all'assoggettabilità, sarà oggetto della prossima variante generale al PGT.

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e il verbale della Conferenza di Servizi;

RITENUTO che l'intervento proposto e la relativa variante al P.G.T., non comportino significativi effetti sull'ambiente;

RITENUTO, pertanto, d'intesa con l'Autorità Procedente, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la variante al vigente P.G.T. in esame;

Per tutto quanto esposto

DECRETA

- 1) Di escludere la variante al P.G.T. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

- 2) Di dare atto che le indicazioni e le condizioni di Snam Rete Gas S.p.A. e del PLIS Parco dei Mughetti dovranno essere recepite nel progetto definitivo e/o nelle seguenti procedure richiamate in premessa;
- 3) Di inviare il presente provvedimento alla Regione Lombardia e di Pubblicarlo sul sito SIVAS;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Origgio e all'Albo Pretorio informatico;
- 5) Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, gli Enti Territorialmente interessati.

Origgio , lì 12/10/2020

L'Autorità Competente per la VAS
Geom. Giuseppe Ceriani



L'Autorità Procedente per la VAS
Arch. Claudio Zerbi